

— possono negare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di luci di posizione anteriore, luci di posizione posteriore e luci d'arresto che non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1995 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli le cui luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva e la commercializzazione di luci che non rechino il marchio d'omologazione rilasciato in base alle prescrizioni della presente direttiva.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri continuano a riconoscere l'omologazione CEE attribuita a un tipo di luci d'ingombro, luci di posizione anteriore, luci di posizione posteriore o luci di arresto in base alle prescrizioni della direttiva 76/758/CEE per i dispositivi destinati ad essere montati sui veicoli già in circolazione e possono inoltre rilasciare l'omologazione CEE per un tipo di luci d'ingombro, luci di posizione anteriore, luci di posizione posteriore o luci di arresto in base alle prescrizioni della direttiva 76/758/CEE purché questi dispositivi siano destinati alla sostituzione su veicoli già in circolazione e non sia tecnicamente possibile che essi soddisfino alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1989.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente